

Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
di cui all'art. 51, comma 6 della legge 27.12.1997 n. 449

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 19 marzo 2010

Art. 1 - Caratteristiche

1. Vengono conferiti assegni per collaborazione ad attività di ricerca che presentino le seguenti caratteristiche:

- a. carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei responsabili della ricerca;
- b. stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, oggetto dell'atto contrattuale;
- c. svolgimento della ricerca in condizioni di autonomia, con i soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso.

Art. 2 - Durata

1. Gli assegni per collaborazione ad attività di ricerca hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito di una borsa per il dottorato di ricerca.

Qualora il titolare di assegno di ricerca abbia usufruito della borsa di dottorato di ricerca per una durata inferiore ai quattro anni, gli assegni possono essere rinnovati fino al raggiungimento di complessivi otto anni, tra assegni di ricerca e borsa di dottorato di ricerca.

2. La durata minima prevista è di 6 mesi.

3. Eventuale rinnovo sullo stesso settore e progetto viene effettuato a richiesta del responsabile scientifico, approvata dal consiglio accademico, e previo accertamento della disponibilità finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. In prossimità della scadenza dell'assegno, apposita commissione, nominata dal Direttore su proposta del coordinatore e dei responsabili scientifici del progetto o dell'attività di ricerca, formula un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare.

Art. 3 - Spesa

1. La spesa per il conferimento di assegni di cui al presente regolamento, nei limiti dello stanziamento di bilancio, deriva da finanziamenti relativi a programmi/progetti di ricerca, comunque finanziati, nel rispetto delle finalità istituzionali del Conservatorio.

Art. 4 - Requisiti

1. Possono essere titolari degli assegni i dottori di ricerca e coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione, il diploma di laurea o il diploma accademico relativi alla specifica attività di ricerca, purché in possesso di curriculum artistico/scientifico professionale idoneo. I requisiti richiesti per il conferimento di assegni di ricerca vengono indicati relativamente a ciascun bando in base ai contenuti artistico/scientifici del progetto o attività di ricerca.

2. E' escluso il personale dipendente presso questo Conservatorio di Musica, o presso altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o presso Università, nonché le altre esclusioni previste dalle norme vigenti.


3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

Art. 5 - Compiti

1. Il titolare dell'assegno di ricerca collabora allo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito e secondo i criteri del progetto, a seguito di stipula di apposito contratto di diritto privato.

2. Tale contratto non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.

3. Al titolare dell'assegno può essere affidata attività didattica ausiliaria, con modalità stabilite a parte.



Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
di cui all'art. 51, comma 6 della legge 27.12.1997 n. 449

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 19 marzo 2010

4. Gli assegni di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso all'assunzione.
5. Il soggetto titolare dell'assegno in questione partecipa a programmi/progetti di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifico-artistiche in diretta collaborazione con i professori ed in particolare con il responsabile del progetto.
6. Il titolare dell'assegno dovrà presentare periodicamente una relazione al Responsabile della ricerca e al Direttore secondo modalità e criteri predefiniti.
7. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il Responsabile della Ricerca invia una motivata relazione al Direttore, che potrà notificare, sentito il Direttore Amministrativo, la risoluzione del contratto con debito preavviso e nei termini previsti dallo stesso.
8. Al termine del rapporto di collaborazione, il titolare dell'assegno è tenuto a consegnare il risultato della collaborazione di ricerca in cartaceo e su supporto informatico al Coordinatore del Progetto.

Art. 6 - Bandi di Selezione

1. Al fine di determinare i titolari degli assegni è emanato un apposito bando di selezione pubblica, da effettuarsi mediante valutazione comparativa, con l'indicazione del numero, della durata e dell'importo degli assegni da conferire, del settore disciplinare o area in cui si svolgerà l'attività di collaborazione alla ricerca, della conoscenza delle lingue straniere, del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa, nonché dei criteri di valutazione dei titoli.

Art. 7 - Criteri Selezione

1. La selezione avverrà con idonee procedure di valutazione comparativa tra gli aspiranti sulla base dei criteri stabiliti dal bando.

Art. 8 - Commissione Giudicatrice


1. La valutazione comparativa verrà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore e composta dal Responsabile della ricerca e da altri due docenti.
2. La Commissione Giudicatrice esprimerà un giudizio su ciascun candidato procedendo alla formulazione di una graduatoria e designando il vincitore.
3. Della graduatoria, espressa dalla Commissione Giudicatrice, verrà data pubblicità con affissione all'albo ufficiale e sul sito internet.

Art. 9 - Importo Assegno

1. L'importo lordo dell'assegno è volta per volta indicato nel bando.
2. L'importo dell'assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili, salvo quanto previsto dal presente regolamento all'art. 11, comma 7
3. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le specifiche disposizioni vigenti.

Art. 10 - Cumulo - Compatibilità - Interruzioni

1. Non è ammesso il cumulo di assegni di collaborazione di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca.



Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
di cui all'art. 51, comma 6 della legge 27.12.1997 n. 449

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 19 marzo 2010

3. Il titolare di assegno di ricerca in servizio c/o pubbliche amministrazioni deve essere collocato in aspettativa senza assegni. Negli altri casi è possibile stipulare apposita convenzione volta a rendere compatibili, disciplinandoli, la titolarità dell'assegno presso il Conservatorio con il rapporto di lavoro - anche temporaneamente ridimensionato - presso l'ente di appartenenza.
4. E' consentito l'esercizio di attività compatibili, con preventivo assenso del Direttore.
5. Tali attività non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca.
7. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.
8. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 12 - Copertura Assicurativa

1. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, il Conservatorio provvede alla copertura assicurativa.

Art. 13 - Pubblicità

1. I bandi di selezione verranno pubblicati all'albo ufficiale del Conservatorio e sul sito internet.

Art. 14 - Preavviso

1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di collaborazione alla ricerca è tenuto a dare un preavviso pari a 60 giorni.
2. Il termine di preavviso decorre dal 1^o o dal 16^o giorno di ciascun mese.
3. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.